

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

COMUNE DI TRANI
 n. 349 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31/01/2018 al 15/02/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>20</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>30 / 1 / 2018</u></p>	<p>Oggetto: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Individuazione e delimitazione spazi per la propaganda elettorale.</p>
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 15,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	avv.Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
DI LERNIA	dott.Felice	ASSESSORE		x
TONDOLO	ing.Giovanni	ASSESSORE		x
CILIENTO	dott.ssa Debora	ASSESSORE		x
D'AGOSTINO	dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DI TULLO	avv.Denise	ASSESSORE	x	
LAURORA	geom.Tommaso	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	avv. Cecilia	ASSESSORE		x
LIGNOLA	dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ELETTORALE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica n.209 del 28.12.2012 sono stati convocati per domenica 4 marzo 2018 i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTO l'art.2 della legge 4 aprile 1956, n.212, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 aprile 1975, n.130, che regola la disciplina della propaganda elettorale e obbliga a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 1° e 2° comma dell'art.1 della stessa legge, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

RILEVATO che occorre, sempre in forza del predetto art.2, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati e giornali murali o altri manifesti inerenti la campagna elettorale;

CONSIDERATO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente secondo la tabella di cui al predetto art.2, comma 2 della succitata legge, per cui il numero degli spazi deve essere di almeno 20 e non più di 50, avendo la Città di Trani una popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

CONSIDERATO che:

- l'art.1, comma 400 lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha previsto, per i Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti, un numero di spazi di propaganda diretta di almeno 10 e non più di 25, riducendo alla metà i precedenti limiti;
- con deliberazione n°19 del 30 gennaio.2018 la Giunta Comunale ha stabilito nel numero di 15 gli spazi di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni elettorali;

DATO ATTO che l'art.3, comma 2, della legge 212/56, così come modificato dall'art.3 della legge 130/75, stabilisce che spetta una superficie di metri 2 di altezza per 1 di base ad ogni lista ed una superficie di 1 metro di altezza per 0,70 di base ad ogni candidatura uninominale e che tale disposizione deve essere applicata sia ai candidati e alle liste per l'elezione della Camera dei Deputati, sia ai candidati e alle liste per l'elezione del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro delle dimensioni prescritte, il tabellone o riquadro medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi costituisce una unità agli effetti del calcolo di cui al predetto art.2, comma 2°, della legge 212/56;

TENUTO CONTO della documentazione agli atti redatta dal responsabile del Cantiere Comunale e costituita dagli elenchi dei siti per la propaganda elettorale;

VISTA la circolare della Prefettura di Barletta-Andria-Trani prot. n° 0000148 del 5.01.2018 inerente la disciplina della propaganda elettorale ed esaminato in particolare quanto ivi stabilito al punto b);

CONSIDERATO che con la suddetta circolare, tra l'altro, si comunica che, a norma della legge 4 aprile 1956, n.212, la Giunta Comunale, **fra il giorno di martedì 30 gennaio e di giovedì 1 febbraio 2018**, deve provvedere a "stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data, gli spazi destinati all'affissione di materiale di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali;